



COMUNE DI REGGELLO
(Provincia di Firenze)

**REGOLAMENTO DELL'AREA NATURALE
PROTETTA DI INTERESSE LOCALE (A.N.P.I.L.)
“FORESTA DI S.ANTONI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 02.08.2001.



COMUNE DI REGGELLO
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO
DELL'AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE
(A.N.P.I.L.)
"FORESTA DI S.ANTONIO"

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Ambito di applicazione ed efficacia

1. Le presenti norme costituiscono il regolamento dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale della Foresta di S. Antonio, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Reggello n.171 del 22/12/97. Tali norme sono emanate in conformità a quanto stabilito dalla L.R.11 Aprile 1995 n.49, di recepimento della L. 6 Dicembre 1991 n.394.
2. Relativamente al territorio dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale le presenti norme devono trovare un adeguato raccordo con le previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze di cui alla Legge Regionale 16 Gennaio 1995 n.5.
3. Al fine di fornire adeguata tutela ai territori compresi nell'ANPIL di cui al comma 1, il Comune provvede ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti.
4. E' fatta comunque salva la disciplina dei vigenti strumenti urbanistici comunali generali aventi contenuto più restrittivo.

Articolo 2 - Finalità

Le norme del presente Regolamento perseguono le seguenti finalità:

- a) la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
- b) la tutela delle formazioni vegetali e la conservazione delle emergenze floristiche e dei popolamenti della fauna;
- c) la tutela degli elementi di interesse storico, architettonico e paesaggistico;
- d) la tutela degli elementi di interesse geo-morfologico;
- e) la promozione di attività (economiche) compatibili con le caratteristiche dell'area protetta, con particolare riferimento alle attività di turismo eco-compatibile, escursionismo e didattica ambientale;
- f) il recupero e sviluppo delle attività agricole e forestali compatibili con la conservazione e la riproducibilità delle risorse naturali presenti;
- g) la conoscenza delle emergenze naturalistiche e storico-culturali dell'area protetta;
- h) il recupero e miglioramento degli stadi di degradazione di cui al punto b);

- i) l'attuazione di forme d'uso del suolo, fra cui quelle dei precedenti casi, basate sulla sostenibilità idrologica ed ambientale ed il suo miglioramento.

Articolo 3- Divieti di carattere generale

1. Al fine di conservare le risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali dell'area protetta sono vietate le seguenti attività:
 - a) la raccolta o il danneggiamento delle specie rare di flora e degli alberi monumentali di cui all'art. 9;
 - b) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna;
 - c) l'introduzione di specie animali e vegetali non autoctone che possano alterare l'equilibrio naturale dell'ANPIL;
 - d) l'apertura di discariche;
 - e) l'abbandono di rifiuti;
 - f) la modificazione del regime delle acque, ogni uso del suolo che ne causi degradazione;
 - g) l'accensione di fuochi all'aperto (tranne nei casi previsti – operai forestali);
 - h) lo svolgimento di attività di fuoristrada e di motocross o che comunque producano inquinamento acustico e/o atmosferico;
 - j) la realizzazione di nuove opere edilizie eccetto adeguamenti igienico-sanitari o funzionali al patrimonio edilizio esistente.
 - k) l'esecuzione di interventi di trasformazione del territorio e di cambiamenti nella destinazione d'uso del suolo in contrasto con le finalità dell'area protetta;
 - l) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente Gestore di cui al successivo art. 4.
2. Sono ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali e la realizzazione di infrastrutture compatibili con le finalità dell'area protetta purchè compatibili con le finalità di cui all'art. 2. Tali attività ed autorizzazioni relative scaturiscono da studi ed analisi che ne individuano caratteristiche, modalità, tempi e fini.

PARTE SECONDA

GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE

Articolo 4 – Organismo di gestione dell'ANPIL

1. All'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 49/95, è affidata la gestione dell'ANPIL, direttamente o mediante la costituzione di aziende speciali o di istituzioni ai sensi del D.Lgs. 267/2000. Di seguito l'Amministrazione Comunale è indicata come Ente Gestore.
2. L'ANPIL, facente parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana, verrà gestita per le proprie competenze dalla Comunità Montana.
3. Per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico l'Ente Gestore si avvale di un Comitato Tecnico-Scientifico con potere consultivo, di seguito nominato Comitato, di cui al succ. art.5.
4. Il Comitato Tecnico-Scientifico si avvarrà dell'ausilio offertogli dalla Consulta Assembleare delle Associazioni presenti nel territorio comunale di Reggello (con un rappresentante per ogni Associazione) interessate alla fruizione dell'Area, sempre nel rispetto delle norme regolamentari.

5. Ai fini della nomina dei membri del Comitato di Gestione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere designati soggetti che abbiano esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio faunistico e ambientale.
6. Per la realizzazione degli indirizzi di gestione dell'ANPIL l'Ente Gestore si può avvalere di Associazioni di volontariato, mediante stipula di apposita convenzione annuale o pluriennale che regoli i termini dell'impegno gestionale concordato. La gestione può riguardare tutti gli aspetti contenuti e delineati nel presente Regolamento, con particolare riguardo alle finalità di cui all'art. 2.

Articolo 5 - Composizione e ruolo del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato, organo di consulenza dell'Ente Gestore, è composto da 6 membri di seguito elencati:
 - ✓ Il Sindaco o suo delegato - Presidente
 - ✓ n.1 esperto tecnico degli Enti Locali interessati al territorio in questione
 - ✓ n.1 esperto forestale proveniente dall'ambiente Universitario o Istituto di Ricerca
 - ✓ n.1 esperto in materie ambientali proveniente dall'ambiente Universitario o Istituto di Ricerca
 - ✓ n.2 rappresentanti nominati dal Sindaco sulla base dei nominativi proposti dalla Consulta Assembleare di cui al comma 10 del presente articolo
2. I membri tecnici del Comitato sono scelti sulla base di un curriculum che attesti adeguata esperienza acquisita nei settori di cui alle finalità elencate all'art. 2 e, più in generale, nella gestione di Aree naturali protette. Tali membri sono nominati dal Sindaco, sentito il parere tecnico dei Responsabili dei competenti Uffici Comunali.
3. In considerazione delle caratteristiche ambientali dell'ANPIL, il membro esperto in materia ambientale dovrà essere scelto tra esperti in scienze naturali con competenze botaniche, zoologiche e geologiche.
4. Il Comitato esprime pareri relativamente ad attività ed interventi riguardanti le finalità di cui all'art. 2 e formula proposte inerenti le finalità di cui al medesimo articolo. Il Comitato esprime un parere su tutti gli atti di rilievo dell'area protetta, quali l'approvazione dei piani, progetti significativi e programmi.
5. Il Comitato dura in carica 5 anni ed è nominato dalla Giunta Comunale. Gli esperti del Comitato non possono essere nominati per più di due volte consecutive. Il Comitato si riunisce, su convocazione dell'Ente Gestore, presso la sede del Comune.
6. Agli esperti del Comitato spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio per ogni riunione pari a quello di Consigliere Comunale. Alla liquidazione delle spettanze provvede l'Amministrazione Comunale sulla base di un prospetto riepilogativo annuale.
7. Le riunioni del Comitato di gestione si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
8. Le decisioni vengono prese con votazione a maggioranza semplice dei presenti sull'argomento trattato. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio. Il parere del Comitato non è comunque vincolante per l'Ente Gestore che può, pertanto, disattenderlo, purché motivi adeguatamente il rigetto o la modifica. Nella sua attività il Comitato avrà la collaborazione dell'Ufficio Comunale Sviluppo del Territorio. Il Presidente coordina l'attività del Comitato e tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale, convoca il Comitato ogni qualvolta venga richiesto parere da parte dell'Amministrazione Comunale o a sua discrezione per valutare le problematiche la cui soluzione intenda porre all'esame dell'Amministrazione Comunale.

9. L'Ente Gestore si avvale anche dell'ausilio offertogli dalla Consulta Assembleare delle Associazioni (con un rappresentante per ogni Associazione) per fruire dell'Area, sempre nel rispetto delle norme regolamentari.
10. CONSULTA ASSEMBLEARE - I membri della Consulta restano in carica quanto il Comitato Tecnico-Scientifico e ne fanno parte i rappresentanti delle Associazioni ambientaliste, culturali, venatorie, sportive presenti sul territorio che ne faranno richiesta. La Consulta fa proposte e progetti di fruizione dell'Area. E' convocata dall'Ente Gestore ogni qualvolta vengono prese decisioni sulla fruizione dell'Area ed esprime un parere a maggioranza dei suoi membri. Dall'entrata in vigore del presente regolamento le associazioni interessate possono richiedere entro 60 gg. di far parte della Consulta Assembleare con un rappresentante delegato.

PARTE TERZA **TUTELA DELLE RISORSE NATURALI**

Articolo 6 - Tutela dei corsi d'acqua e delle risorse idriche

L'Ente gestore promuove la conoscenza, la tutela e la riqualificazione ecologica dei corsi d'acqua minori. Eventuali opere previste lungo i corsi d'acqua, o nelle loro aree di pertinenza, dovranno essere realizzate prevedendo l'utilizzo delle più adeguate tecniche di ingegneria naturalistica e analisi di compatibilità ecologica ed ambientale nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.

Articolo 7 - Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio

L'Ente gestore promuove la tutela e il recupero degli elementi paesaggistici, naturali e componenti dell'Area della Foresta di S. Antonio. In particolare gli interventi di conservazione e recupero possono riguardare: filari alberati, siepi campestri, alberi isolati caratteristici, gruppi di alberi emergenti, alberi monumentali, fossetti di scolo, muretti e altri manufatti in muratura a secco, sentieri lastricati, beni architettonici minori.

Articolo 8 - Tutela delle emergenze geomorfologiche

1. L'Ente gestore promuove lo studio e la conoscenza delle testimonianze geomorfologiche. I siti di maggiore interesse saranno definiti "emergenze geomorfologiche" e potranno essere opportunamente censiti e segnalati al visitatore con pannelli informativi in situ. I pannelli dovranno indicare il tipo di emergenze, il regime di protezione e le norme comportamentali da osservare.
2. Nei siti classificati "emergenze geomorfologiche" è fatto divieto di realizzare qualsiasi trasformazione morfologica o di inserire manufatti che possano alterare la configurazione esistente.

Articolo 9 - Tutela della flora, degli alberi monumentali e delle formazioni vegetali

1. L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico dell'Area protetta, promuovendo studi ed indagini sulle risorse naturali.
2. Nel territorio dell'ANPIL è vietata la raccolta delle specie di flora inserite nelle Liste Rosse delle piante d'Italia con le categorie IUCN: Gravemente minacciato, Minacciato,

Vulnerabile, A minor rischio. Tale divieto dovrà essere esteso, ad opera dell'Ente gestore, in seguito alla futura approvazione da parte del Consiglio Regionale Toscano dell'elenco delle specie di flora spontanea, di particolari specie arboree e delle specie di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione o in pericolo di estinzione di cui alla L.R. 56/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni. Tali specie di interesse scientifico potranno essere raccolte solo per motivi di studio previa richiesta dell'Ente gestore.

3. La raccolta delle piante officinali, ad eccezione di quelle comprese nelle Liste Rosse e soggette a divieto di raccolta, è regolamentata dalla L.n.99/1931 e dal R.D. 772/1932.
4. Per i funghi e i prodotti del sottobosco valgono le norme del successivo art. 23 del presente regolamento.
5. L'Ente gestore predispone, con opportuno censimento specialistico, l'elenco degli alberi secolari o di importanza culturale definendoli "alberi monumentali". L'Ente gestore può segnalare con opportuni cartelli la presenza di tali emergenze. Per gli alberi monumentali si fa divieto di abbattimento o di danneggiamento. Il loro abbattimento può essere autorizzato dalle autorità competenti solamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità con obbligo di reimpianto di esemplari della stessa specie.
6. Gli interventi di conservazione, riqualificazione ed utilizzo produttivo delle formazioni vegetali dovranno attenersi a quanto previsto nel piano di gestione delle formazioni vegetali di cui all'art.10 e a quanto previsto dalla L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e succ. modif. ed integr.

Articolo 10 - Piano di gestione delle formazioni vegetali

La Comunità Montana, quale Ente gestore del Patrimonio agricolo-forestale della Regione Toscana, predispone il Piano di Gestione delle Formazioni Vegetali. Le indicazioni del Piano, una volta approvato, costituiranno parte integrante del presente Regolamento. Il Comitato Tecnico-Scientifico di cui agli artt. 4 e 5 potrà esprimere le proprie osservazioni sul suddetto Piano.

Articolo 11 - Tutela della fauna

1. L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area protetta, promuovendo inoltre studi ed indagini di approfondimento.
2. La tutela della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria è regolata dalla L.157/92 e dalla L.R. 3/94 per quanto non previsto dal presente regolamento di cui al successivo art. 25.
3. Per la fauna minore sono vietate la cattura e l'uccisione delle specie inserite nella Direttiva 92/43 CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale divieto dovrà essere esteso, ad opera dell'Ente gestore, in seguito alla futura approvazione da parte del Consiglio Regionale Toscano dell'elenco delle specie di flora spontanea, di particolari specie arboree e delle specie di fauna minore interessate da fenomeni di rarefazione o in pericolo di estinzione di cui all'art.4 della L.R. 82/82 e successive modificazioni o di cui a successive leggi regionali o nazionali del settore. Tali specie potranno essere raccolte solo per motivi di studio previa richiesta all'Ente gestore.

PARTE QUARTA

NORME URBANISTICO-EDILIZIE

Articolo 12 - Assetto edilizio ed infrastrutturale

1. Nel territorio dell'ANPIL sono vietati gli interventi di nuova edificazione.
2. Sono consentiti interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, compatibilmente con la conservazione delle risorse naturali dell'area e sentito il parere obbligatorio del Comitato Tecnico- Scientifico di cui all'art. 5.

Articolo 13 - Edifici di interesse storico-culturale

1. L'Organo di gestione si adopera per la conservazione ed il recupero del patrimoni edilizio storico, ed in particolare dei siti classificati come "aree e manufatti di interesse archeologico" dal PTCP di Firenze e quelli vincolati ai sensi della L. n. 1089/39. Per tali manufatti le eventuali opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie dell'area.

Articolo 14 - Strade carrabili, percorsi pedonali e sentieri.

1. Le strade carrabili esistenti devono essere conservate in efficiente stato di manutenzione, recuperando tutte le opere accessorie di tipo tradizionale (muretti di sostegno a secco, canalette di scolo, ecc...)
2. E' vietato l'uso di pavimentazioni in asfalto.
3. I percorsi pedonali e i sentieri esistenti devono essere mantenuti e recuperati nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dell'area. In particolare si prescrive la conservazione ed il ripristino degli elementi costruttivi originari quali il fondo dei sentieri in lastre di pietra, i muretti di sostegno a secco e i manufatti in pietra.
4. Per la manutenzione, il recupero dei percorsi pedonali e dei sentieri l'Ente gestore realizza un apposito piano di gestione della rete dei percorsi interni all'Area protetta di cui all'art.17.

PARTE QUINTA

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DI VISITA DELL'AREA

Articolo 15 - Strutture ricettive e turistiche

1. L'Ente gestore prevede la possibilità di realizzare i servizi ricettivi ed informativi utili al conseguimento delle finalità generali dell'ANPIL. In particolare l'Ente gestore prevede la realizzazione delle seguenti strutture:
 - A- Centro visite
 - B- Bivacco
 - C- Punti di accesso all'ANPIL
 - D- Punti informativi
 - E- Rifugi

F- Punti sosta per cavalli.

Articolo 16 - Strade carrabili e traffico motorizzato

1. Nelle strade vicinali carrabili è fatto divieto di transito con mezzi motorizzati. Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e protezione civile, mezzi dell'Ente gestore, i mezzi necessari per la gestione dell'ANPIL e tutti gli autorizzati provvisoriamente dalla proprietà (Comunità Montana). E' fatto inoltre divieto di realizzare attività di fuoristrada e motocross, in attuazione di quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento.
2. Per la realizzazione delle aree di sosta si prescrive l'uso di superfici non bitumate, utilizzando tecniche costruttive che non prevedano l'impermeabilizzazione del suolo. Inoltre si prevede l'utilizzo di elementi di arredo accessori delle aree di sosta realizzati in materiali consoni rispetto alle finalità generali dell'area protetta (legno, pietra, ecc...).

Articolo 17 - Sentieri di visita e piano di gestione della sentieristica

1. L'Ente gestore dell'area protetta individua la rete dei sentieri di visita, al fine di promuovere l'accesso e la fruibilità dell'area.
2. I sentieri di visita sono soggetti ad un apposito piano di gestione contenente l'attuale rete dei sentieri, i necessari interventi di manutenzione e di ripristino necessari.
3. L'individuazione dei percorsi deve avvenire in base alla presenza delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali dell'area protetta, al fine di garantire una corretta conoscenza delle risorse ambientali e storico-culturali presenti, nel pieno rispetto di esse.
4. Ai fini di un'agevole individuazione dei sentieri di visita, questi verranno segnalati con segnaletica orizzontale e con appositi cartelli indicatori, realizzati preferibilmente in legno, con l'indicazione del percorso, il logo dell'ANPIL di cui all'art. 20. La segnaletica e la cartellonistica devono essere conformi alla L.R. 17/98 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche" e al relativo regolamento applicativo. L'Ente gestore cura la manutenzione ordinaria della rete dei sentieri e della segnaletica in collaborazione con le Associazioni di volontariato operanti nel territorio.
5. Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo l'Ente gestore si impegna ad attivare rapporti di collaborazione con le associazioni per gli interventi ritenuti necessari, mediante stipula di appositi accordi di gestione di cui al successivo art. 27 e con la Comunità Montana della Montagna Fiorentina.

Articolo 18 - Cartellonistica

1. L'Ente gestore predispose la realizzazione di un'apposita cartellonistica informativa e didattico-divulgativa, da installare in corrispondenza dei punti di accesso dell'ANPIL. Tale cartellonistica sarà costituita da pannelli unificati nelle dimensioni (generalmente 100x70 cm e 50x70 cm) nei materiali (che devono essere resistenti agli agenti atmosferici) e nella grafica (uso di simbologia di riferimento unificata di cui alla L.R.17/98 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche" e al relativo regolamento applicativo).
2. I cartelli devono contenere i temi generali e particolari riferiti all'ANPIL e, in particolare: mappa generale dell'area protetta comprensiva degli itinerari di visita, schede tematiche sui principali habitat presenti, informazioni generali inerenti le

principali risorse naturalistiche e storiche dell'area, norme per il comportamento da tenere all'interno dell'ANPIL.

3. I cartelli riportanti tematismi riferiti a particolari aree di interesse naturalistico e storico sono da installarsi lungo i percorsi di visita dell'ANPIL.
4. La manutenzione ordinaria di questa attrezzature è a carico dell'Ente gestore dell'ANPIL.

Articolo 19 - Attrezzature per la visita dell'area

Per la visita dell'area possono essere previste alcune attrezzature leggere quali tavoli, panche, cestini per rifiuti ed altre ritenute idonee a garantire il necessario supporto ai visitatori dell'area. Queste attrezzature saranno realizzate preferibilmente in legno e/o pietra locale e potranno essere collocate in apposite aree individuate lungo i sentieri di visita, nel rispetto delle finalità generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 20 - Logo dell'ANPIL

Il logo dell'ANPIL è rappresentato da un emblema stilizzato che rappresenta una serie di montagne di altezze a scalare con inserito centralmente il simbolo della croce di S. Antonio (come rimando alla tradizione popolare e religiosa) con alberelli stilizzati posti sull'appoggio, nei colori blu, verde, marrone.



Articolo 21 - Attività di promozione dell'area

1. L'Ente gestore si impegna a garantire la promozione dell'ANPIL in tutte le forme possibili, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 1, comma 1 della L.R. n. 49/95. In particolare l'attività di promozione deve riguardare tutti gli aspetti relativi a:
 - a) conoscenza e divulgazione, conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e storico-culturali dell'ANPIL;
 - b) sviluppo delle attività di educazione ambientale per la conoscenza e la protezione dell'ambiente;
 - c) sviluppo sostenibile.

Articolo 22 - Disciplina degli accessi all'ANPIL

La visita dell'ANPIL è consentita per mezzo degli itinerari di visita, individuati e segnalati a cura dell'Ente gestore dell'Area protetta.

PARTE SESTA
PROMOZIONE, SOSTEGNO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

Articolo 23 - Disciplina della tutela e della raccolta dei prodotti del sottobosco

La disciplina della tutela e della raccolta dei prodotti del sottobosco è quella contenuta nel Piano di Gestione delle formazioni vegetali di cui all'art.10 e a quanto previsto dalla L.R. 39/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni e dalla L.R. 56/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 24 - Attività selvicolturali

1. Le attività selvicolturali devono seguire gli indirizzi del Piano di gestione delle formazioni vegetali di cui al precedente art.10. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto delle finalità generali dell'ANPIL di cui all'art.2.

Articolo 25 - Attività venatoria e tutela della fauna

1. Sono vietati:
 - la caccia e la pesca
 - la raccolta e la distruzione di uova
 - la raccolta, la distruzione, il danneggiamento di nidi, tane e rifugi;
 - la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali autoctone o reintrodotte. E' ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la cattura, con successivo rilascio, di specie animali a scopo di cura.
2. Il Comitato di Gestione può autorizzare o proporre il rilascio e l'introduzione rispettivamente di animali e specie vegetali autoctone, ai soli fini del miglioramento ambientale dell'area.
3. Interventi di contenimento agli ungulati possono essere consentiti nella forma di controllo selettivo, quando il soprannumero della specie arrechi gravi danni alle formazioni vegetali e alla fauna minore, sentito il parere dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS) di Bologna; gli interventi di contenimento potranno essere effettuati secondo gli indirizzi degli Organi competenti.
4. La reintroduzione di specie ittiche dovrà essere effettuata previa autorizzazione degli Organi competenti (Provincia).

Articolo 26 - Divieti

Fuori delle previsioni dei piani di gestione e delle normative vigenti, nel territorio dell'area sono altresì vietate le seguenti attività:

- la sottrazione di superficie agli habitat appartenenti all'area protetta;
- le trasformazioni morfologiche, l'asportazione di suolo (compreso l'humus), gli scavi e i movimenti di terra;
- l'accensione e l'uso di fuochi all'aperto (se non in spazi consentiti e appositamente attrezzati);
- la produzione di rumori, suoni, luci moleste;
- l'installazione di insegne pubblicitarie o di altri cartelli, salvo quelli necessari per l'identificazione, la gestione e la valorizzazione dell'area protetta;
- la realizzazione di opere, costruzioni edilizie, annessi agricoli, serre, infrastrutture a rete o puntuali in superficie e attrezzature, salvo quelle necessarie per lo svolgimento delle

- attività di studio, di ricerca, culturali, promozionali, educative e del tempo libero oltre che percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani;
- l'apertura di nuova viabilità.

PARTE SETTIMA **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Articolo 27 - Misure antincendio

Ai fini della difesa del suolo, dell'ambiente naturale e per il perseguimento delle finalità di cui all'art.2, le attività di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi sono regolamentate dalle norme di cui alla L.R. n. 73/96 e da quanto previsto nel "Piano operativo antincendi boschivi 1997-2000" di cui alla delibera C.R. 16 luglio 1997 n. 253 e successivi Piani.

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 28 - Vigilanza e attività di guida dell'ANPIL

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente regolamento è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie della Comunità Montana, al Corpo di Polizia Provinciale e a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, secondo quanto stabilito dall'art. 21 della L.R. 49/95.
2. Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza può essere demandato anche a personale di sorveglianza appositamente individuato dall'Ente gestore, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n.773) e al personale dell'art. 51, 52, 53 della L.R. n.3/94.
3. L'Ente gestore, secondo quanto stabilito dalla L.R.7/98, può organizzare corsi di formazione per Guardie Ambientali volontarie, da destinare alle funzioni di sorveglianza dell'ANPIL.
4. L'Ente gestore si riserva la facoltà di organizzare, secondo quanto prevista dall'art. 14 della L. n. 394/91), d'intesa con la Regione e la Provincia competente, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida dell'Area protetta.
5. Per la disciplina della professione di Guida ambientale si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 54/97.

Articolo 29 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa, in caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art.22 della L.R. 49/95 e succ. modif. ed integrazioni.

2. Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco del Comune di Reggello o suo delegato, nella sua qualità di Ente gestore dell'ANPIL.

Articolo 30 – Sospensione e riduzione in pristino

Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente articolo, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal presente Regolamento e da quanto stabilito dalla L.R. 49/95, si applicano le disposizioni di cui all'art.23 della L.R. 49/95.